

*Avv. Valerio Natale
Via Spogliatore – Vibo Valentia
Tel./fax 0963/94300*

TRIBUNALE CIVILE DI VERCELLI

SEZIONE LAVORO

RICORSO

PER la sig.ra **FIUMARA GIUSEPPINA**, nata il 02.01.1964 a Serrata (RC), ed ivi residente in via Belvedere IV traversa n. 16, c.f. FMRGPP64A42I656Z, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Natale (c.f. NTLVLR76S01F537C), come da procura in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni alla PEC avv.valerionatale@pec.giuffre.it

CONTRO il **MIUR**, in p.l.r.p.t., presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45, Torino

E NEI CONFRONTI della sig.ra **LETIZIA MARIA GABRIELLA**.

FATTO

La sig.ra Fiumara è docente a tempo indeterminato su posto comune nella scuola primaria, immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 nell'ambito del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. n. 107/2015; la ricorrente è stata assunta nella c.d. "Fase C" e proveniva dalla Graduatoria ad Esaurimento.

Nell'A.S. 2015/2016 la sig.ra Fiumara è stata destinata all'Istituto Comprensivo "Sant'Agostino" di Civitanova Marche (MC), nell'ambito provinciale di Macerata, e quindi molto distante dalla sua residenza familiare che è Serrata, in provincia di Reggio Calabria.

Per l'A.S. 2016/2017 la ricorrente ha partecipato al piano di mobilità straordinaria (nella c.d. Fase C della mobilità) ed ha presentato domanda di trasferimento, indicando come preferenze territoriali nell'ordine tutti i 13 ambiti della regione Calabria, e poi via via tutti gli altri ambiti nazionali, dando preferenza soprattutto all'ambito di provenienza (e quindi Macerata – Ambito Marche 007, alla posizione n. 14) e nello specifico anche agli ambiti del Lazio (Roma – Ambito Lazio 001, posizione 22, e poi dalla posizione 30 a 33 tutti gli altri ambiti provinciali laziali), per l'ovvia ragione che sono più facilmente raggiungibili ed in tempi più rapidi dalla provincia di Reggio Calabria.



La sig.ra Fiumara nella sua domanda ha indicato il punteggio posseduto ai fini del trasferimento, ossia 22 punti, oltre poi ad ulteriori 6 punti aggiuntivi (ricongiungimento al coniuge) validi solo per il comune di ricongiungimento.

Purtroppo, all'esito della mobilità la sig.ra Fiumara è stata trasferita nell'ambito Piemonte 011 – Alessandria, indicato in ordine di preferenze territoriali addirittura alla posizione n. 73. Attualmente la sede di titolarità assegnata alla ricorrente è l'Istituto Comprensivo “D'Alencon” di Casale Monferrato (AL).

Tralasciando per il momento i dettagli sulla mobilità AS 2015/16 che verranno richiamati successivamente, si evidenziano subito i passaggi salienti della vicenda (anche giudiziaria) della sig.ra Fiumara.

La docente ha presentato prima un reclamo (03.08.2016) che non ha avuto alcun riscontro, e poi (07.08.2016) ha presentato istanza per un tentativo di conciliazione per ottenere una sede più vicina e comoda, ed indicando analiticamente anche le singole situazione di illegittimità che aveva individuato, con i nomi dei docenti e le sedi di servizio interessate dalle irregolarità; anche questa procedura non ha prodotto l'effetto sperato, perchè il MIUR ha offerto una soluzione conciliativa inaccettabile, ossia una sede di servizio in provincia di Piacenza: soluzione ovviamente rifiutata dalla ricorrente.

Successivamente, in data 24.08.2016, è arrivata l'assegnazione della scuola di titolarità, individuata nell'Istituto Comprensivo “D'Alencon” di Casale Monferrato, appunto nell'ambito territoriale Piemonte 011 – Alessandria.

La sig.ra Fiumara, ritenendo illegittimo l'operato del MIUR, ha fatto ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Vercelli perchè venisse riconosciuto il suo diritto al trasferimento in uno degli ambiti in cui erano state riscontrate irregolarità (RG n. 759/2016).

Il Tribunale (giudice Baici) ha accolto totalmente il ricorso della sig.ra Fiumara con ordinanza depositata il 03.01.2017, ordinando al MIUR il trasferimento della ricorrente in uno degli ambiti indicati, secondo ordine di punteggio e di graduatoria.

L'ordinanza cautelare è stata notificata immediatamente via pec a tutti gli Uffici Provinciali interessati (Vibo Valentia, Benevento, Salerno, Roma, Macerata e Vercelli), ma senza alcun esito apprezzabile. Infatti, nei mesi successivi la sig.ra Fiumara è stata costretta



ad un estenuante dialogo (o meglio, scontro) con i vari USP per l'applicazione dell'ordinanza; dialogo che però è stato vano, nonostante le ripetute diffide.

Innanzitutto, l'USP di Vibo Valentia (che era il primo in ordine di domanda): dopo ben **due mesi** di incertezze e rinvii, e dopo vari solleciti (via pec e telefonici), ha negato il trasferimento. Con il decreto del 06.03.2017 l'USP di Vibo Valentia ha negato il trasferimento perchè nel frattempo era pervenuta un'altra ordinanza cautelare (del Tribunale di Vibo Valentia) a favore di una seconda docente (Simona Petrolo, anch'essa assunta in fase C) che imponeva il trasferimento a Vibo di quest'ultima; il ricorso della Petrolo e l'ordinanza scaturita si fondavano sugli stessi motivi del procedimento giudiziario della sig.ra Fiumara.

Il ragionamento fatto dall'USP di Vibo e dall'USR Calabria è stato che, avendo la docente Petrolo un punteggio maggiore della sig.ra Fiumara, ed essendo soltanto uno il posto contestato, per cui era stata riscontrata irregolarità nell'assegnazione (quello della docente Maria Gabriella Letizia, assunta in fase D), si poteva trasferire soltanto una docente; la docente si doveva individuare fra le due ricorrenti vittoriose in base al punteggio maggiore posseduto, e quindi è stata trasferita la sig.ra Petrolo (che aveva 45 punti + 6 per il comune di ricongiungimento, contro i 22 della sig.ra Fiumara). La docente Petrolo è stata così trasferita **in soprannumero (dettaglio molto rilevante).**

Con un secondo decreto del 13.03.2017, l'USR Calabria ha accertato una presunta e discutibilissima “*ineseguibilità*” dell'ordinanza del Tribunale di Vercelli e rimandato la questione agli altri USR interessati dalla controversia, di fatto scaricando ogni responsabilità.

In realtà, tale interpretazione è assolutamente arbitraria ed illegittima: l'ordinanza del Tribunale di Vercelli ha stabilito che per il trasferimento della sig.ra Fiumara bisognava tenere conto del punteggio e della graduatoria, ma (come ovvio) nei confronti dei docenti già trasferiti col piano di mobilità e non invece nei confronti di altri potenziali ricorrenti in sede giudiziaria che nel frattempo avessero ottenuto un provvedimento favorevole (soggetti della cui esistenza e/o numero peraltro era impossibile essere a conoscenza). **L'ordine di punteggio richiamato come criterio dal Tribunale di Vercelli era con tutta evidenza nei confronti dei soggetti che avevano ottenuto il trasferimento con il procedimento**



ordinario amministrativo e non nei confronti di altri docenti che (ipoteticamente) avessero presentato ricorso in altre sedi giudiziarie.

E difatti molti altri USP territoriali hanno applicato le ordinanze cautelari accogliendo **tutti** i docenti vittoriosi, e collocandoli in soprannumero, e quindi in maniera assolutamente indipendente dai posti contestati e/o disponibili, dando così lineare esecuzione al provvedimento giudiziario. Si deposita, a titolo di esempio, il decreto del 30.01.2017 dell'Ufficio Scolastico di Salerno che, trovandosi a dover gestire una serie di provvedimenti cautelari uguali a quello della sig.ra Fiumara, ha giustamente collocato tutti i ricorrenti vittoriosi in soprannumero, in attesa della definizione del giudizio di merito, senza fare alcun conteggio o ragionamento sui posti disponibili o contestati.

Non si capisce perchè la stessa Amministrazione (il MIUR) debba applicare in maniera differente (e nel caso di Vibo Valentia, distorta) provvedimenti giudiziari pressochè identici.

L'interpretazione dell'USP di Vibo Valentia e dell'USR Calabria è totalmente sbagliata perchè ha applicato il criterio del maggiore punteggio in relazione ad un'altra ricorrente, in diversa sede giudiziaria ed in diversa causa, che invece era e rimane soggetto estraneo rispetto al criterio di valutazione imposto dal Tribunale di Vercelli (ordine di punteggio e di fase rispetto a chi aveva ottenuto il trasferimento): pertanto la sig.ra Fiumara doveva essere trasferita a Vibo Valentia semplicemente perchè l'algoritmo del MIUR aveva erroneamente collocato prima di lei una docente di fase D, senza i bizantinismi applicati dall'USP.

Seguendo l'assurdo ragionamento dell'USP di Vibo Valentia se, nel corso dei mesi, fossero pervenute in ipotesi dieci ordinanze di accoglimento della stessa natura in favore di dieci diversi docenti, soltanto una sarebbe stata applicata mentre le altre nove sarebbero rimaste lettera morta. E' evidente che questa sarebbe una smaccata elusione dei provvedimenti giudiziari.

Peraltro, come già detto si evidenzia che la docente Petrolo è stata trasferita a Vibo Valentia **in soprannumero**, e non al posto della docente Letizia, proprio perchè le ordinanze cautelari (sia quella del Tribunale di Vibo Valentia, sia quella del Tribunale di Vercelli)



giustamente non toccavano la posizione docente assunta in fase D: il trasferimento delle ricorrenti vittoriose non era a scapito della incolpevole sig.ra Letizia, e quindi né la sig.ra Fiumara né la sig.ra Petrolo avrebbero mai preso il posto della docente Letizia; semplicemente, la docente Letizia sarebbe rimasta al suo posto e le altre due ricorrenti vittoriose dovevano entrambe essere collocate in soprannumero, garantendo in questo modo la corretta esecuzione di tutti i provvedimenti giudiziari.

E' da evidenziare che il balletto di comunicazioni, formali e non, con l'USP di Vibo Valentia ha fatto perdere alla sig.ra Fiumara ben due mesi ed ha bloccato tutti gli altri USP interessati dall'ordinanza, che dovevano aspettare le determinazioni dell'USP di Vibo Valentia, in quanto precedente nelle scelte fatte dalla docente.

Nonostante questo, la sig.ra Fiumara ha chiesto comunque l'applicazione agli altri USP, con questi risultati (si vedano provvedimenti e/o comunicazioni depositate):

- l'USP di Salerno ha risposto tempestivamente, ma in maniera negativa, evidenziando che i soggetti di cui si contestava il trasferimento erano in realtà muniti di precedenza per benefici ex L. n. 104/92;
- l'USP di Benevento ha risposto negativamente perchè non c'erano più posti disponibili, avendo già preso in soprannumero molti altri docenti che avevano messo al primo posto tale provincia e che nel frattempo avevano vinto i ricorsi giudiziari (altra interpretazione discutibile);
- l'USP di Roma, nonostante i numerosi e ripetuti solleciti, con anche minaccia di denuncia penale, non ha mai risposto né ha mai dato attuazione all'ordinanza, con un silenzio veramente sconcertante;
- l'USP di Macerata ha risposto in maniera interlocutoria, in quanto a suo dire bloccato perchè in attesa della risposta dell'USP di Roma; l'USP di Macerata ha a sua volta sollecitato l'USP di Roma, ma senza alcun esito.

Questo il quadro imbarazzante che si è trovata a fronteggiare la sig.ra Fiumara pur con un provvedimento giudiziario favorevole.



Oltre al danno, quest'anno si è concretizzata anche la beffa: la ricorrente ha fatto domanda di trasferimento anche per l'A.S. 2017/18, ma non ha ottenuto la mobilità, ed è rimasta titolare a Casale Monferrato.

Pertanto, è intenzione della docente proporre ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c. per consolidare il provvedimento cautelare (riproponendo i medesimi motivi di ricorso già accolti), con la specifica richiesta che il tribunale ordini il collocamento **anche in soprannumero** della ricorrente, e per munirsi di una sentenza che consenta l'esecuzione coattiva del provvedimento in caso di mancata collaborazione da parte del MIUR.

Il provvedimento di trasferimento è illegittimo, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.6 CCNI MOBILITA' SCUOLA 08.04.2016. VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 108 L. N. 107/2015 (ASSEGNAZIONE SULLA BASE DELLA TABELLA DI VICINANZA ALLEGATA ALL.'O.M.). VIOLAZIONE O.M. N. 241/2016, ART. 28 COMMA 1 DPR 487/1994 E ART. 10 CCNL SCUOLA.

Il trasferimento della sig.ra Fiumara presso l'Ambito Piemonte 011 – Alessandria è illegittimo perchè imposto senza rispettare il punteggio posseduto (anche in ragione della “ricongiunzione familiare”).

Infatti, il MIUR nella individuazione della sede di trasferimento non ha tenuto conto delle preferenze né del punteggio, assegnando le sedi disponibili negli ambiti territoriali più vicini (o comunque più facilmente raggiungibili) a docenti con punteggio inferiore e senza alcun diritto di precedenza.

Come noto, la mobilità professionale straordinaria (in deroga al vincolo triennale di sede previsto dalla legge) ha coinvolto tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'A.S. 2015/2016 al personale assunto da GAE in fase C, ai sensi dell'art. 1 comma 96 L. n. 107/2015, come appunto la ricorrente. Quindi, le sedi di servizio assegnate provvisoriamente l'anno scorso ai docenti assunti da GAE sono state inserite tutte come disponibili per i trasferimenti.



Nello specifico, in un primo momento la procedura di mobilità è stata articolata in due fasi, una successiva all'altra:

- a) la **prima fase** è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi;
- b) la **seconda fase** è stata prevista come mobilità **obbligatoria** per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

Questo era l'impianto originario della mobilità.

Successivamente, con l'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, il MIUR ha disciplinato più nel dettaglio il piano di mobilità per l'A.S. 2016/2017 ed ha ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti, prevedendo non più due, ma **quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità**:

FASE A (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'A.S. 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale), fase a cui appartiene la domanda della sig.ra Fiumara;

FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a



domanda, ai docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).

L'odierna ricorrente, essendo stata assunta nell'A.S. 2015/2016 da GAE, ha partecipato alla "fase C" della predetta procedura di mobilità territoriale, obbligatoria per tutti gli ambiti a livello nazionale, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'incarico triennale, come da domanda presentata all'Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata, e dallo stesso validata, depositata in atti.

Come detto, nella domanda di mobilità la sig.ra Fiumara ha chiesto di essere trasferita negli ambiti più vicini alla sua residenza, indicando prima gli ambiti della provincia di Reggio Calabria, e poi via via tutti quelli della regione Calabria.

Purtroppo, le richieste (e le speranze) della ricorrente sono state disattese, perchè il MIUR le ha assegnato un ambito territoriale lontanissimo dalla sua residenza familiare (Alessandria – Piemonte 011).

Il trasferimento della sig.ra Fiumara è stato fatto in palese violazione dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015.

Infatti, altri docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti alla stessa fase, e con punteggio inferiore a quello della sig.ra Fiumara, sono stati assegnati negli ambiti territoriali indicati ai primi posti di preferenza dalla ricorrente, ed assegnati comunque in una sede di servizio molto più vicina.

Addirittura in alcuni casi la sig.ra Fiumara è stata preceduta anche da docenti che partecipavano alla mobilità nella fase successiva, nella fase D: come sia stato possibile, ancora non è dato saperlo.

Peraltro la ricostruzione dei movimenti su tutto il territorio nazionale è quanto mai difficoltosa (almeno per i docenti interessati in quanto danneggiati) perché non è possibile conoscere tutti i criteri in effetti adottati dal MIUR, rimasti ancora sconosciuti per come si dirà in seguito; da quello che è stato possibile evincere dai c.d. bollettini pubblicati da ciascun USP, risultano evidenti situazioni di illegittimità, ed in particolare, negli Ambiti Territoriali:



- a.** CALABRIA 013 (Vibo Valentia), PREFERENZA N. 4, docente Letizia Maria Gabriella assegnata con 24 punti, nonostante partecipasse alla **fase D** (successiva a quella della sig.ra Fiumara) della mobilità;
- b.** MARCHE 007 (Macerata), PREFERENZA N. 16, docente Pieroni Tiziana (0 punti), Giacometti Luca (5 punti), Crocenzi Valentina (6 punti), Spinaci Sarah (6 punti), Morgante Maria Costanza (8 punti), Parrini Patrizia (9 punti), Bravi Tiziana (9 punti), Sagripanti Jenny (12 punti), Montanaro Amelia (12 punti), Ercolani Susanna (13 punti), Rita Eleonora (13 punti), Spicuzza Giuseppa (17 punti), Settembrini Michele Ivano (18 punti), Santinelli Michela (18 punti), Belli Daris (18 punti), Ballesi Francesca (19 punti), Gismondi Veronica (19 punti), Manglaviti Bruna (20 punti);
- c.** CAMPANIA 004 (Benevento), PREFERENZA N. 20, Rubino Carmela punti 77 **FASE D**;
- d.** LAZIO 001 (Roma), PREFERENZA N. 22, Matarrese Patrizia punti 53 **FASE D**, Coppola Carmela punti 55 **FASE D**, Camastro Annamaria punti 39 **FASE D**;

Inoltre, in provincia di Roma (ambiti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) ci sono centinaia di docenti tutti appartenenti alla fase C di mobilità e tutti con punteggi inferiori alla sig.ra Fiumara: il loro numero è talmente elevato che si ritiene più conveniente indicarli specificamente con un apposito elenco che viene depositato con gli allegati al ricorso.

I trasferimenti disposti dal MIUR in favore di docenti con meno punti rispetto alla ricorrente e che hanno partecipato alla medesima fase delle procedure di mobilità per l'A.S. 2016/2017 violano i criteri sanciti dal CCNI sottoscritto il 08.04.2016 e dall'art. 10 CCNL scuola, il quale espressamente prevede che *“i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti”*.



La L. n. 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 hanno disciplinato le fasi (A, B, C, D) sopra indicate.

La ricorrente, essendo una docente immessa in ruolo nell'A.S. 2015/2016, ha partecipato alla Fase C della Mobilità; pertanto, doveva esserle attribuito, in base al punteggio posseduto, la sede/ambito migliore secondo l'ordine di preferenza espresso nella sua domanda.

L'allegato 1 al CCNI del 08.04.2016 (ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo) per ognuna delle singole fasi della mobilità sopra descritte dispone quanto segue: *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica**”.*

Pertanto, è evidente la violazione commessa dal MIUR perché negli ambiti indicati quali prime scelte dalla sig.ra Fiumara **sono stati trasferiti numerosi docenti con punteggio inferiore (e senza alcuna precedenza) a quello posseduto dalla ricorrente**, procedura viziata da palese irragionevolezza e manifesta illogicità.

Sul punto, numerose sono già le pronunce dei tribunali, che hanno già riconosciuto il diritto dei docenti al trasferimento nella sede spettante in base alle preferenze espresse nella domanda ed in osservanza del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine di punteggio.

Il Tribunale di Trani con ordinanza del 16.09.2016 ha accertato che il MIUR ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente, in modo analogo a quanto accaduto alla sig.ra Fiumara; il Tribunale di Trani ha rilevato, nel caso affrontato (del tutto identico a quello della odierna ricorrente), come numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente o addirittura facenti parte



della fase di mobilità successiva (fase D), fossero stati assegnati in un ambito territoriale fra i primi di preferenza scelti dalla ricorrente. Il Tribunale di Trani quindi ha dichiarato l'illegittimità di tale procedura per la **concreta violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che per la violazione dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.**

Il Tribunale di Trani ha così imposto al MIUR di destinare la docente ad una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria, ossia rispettando il punteggio.

Identiche pronunce si sono succedute su casi uguali a quelli della sig.ra Fiumara, con sentenze di merito ed ordinanze cautelari (Tribunale di Brescia, sentenza n. 747/2017; Tribunale di Venezia, sentenza n. 288/2017 del 11.05.2017; Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016; Tribunale di Foggia, ordinanza del 05.10.2016; Tribunale di Brindisi, ordinanza del 11.10.2016).

Peraltro, il criterio del punteggio è ormai pacificamente considerato come principio generale nei pubblici concorsi e nelle procedure di reclutamento e mobilità, per come affermato dal Consiglio di Stato per cui *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore”* e ***“neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti”*** (Consiglio di Stato, sentenza n. 5611/2011).

I principi vincolanti previsti dalla normativa (che lo stesso MIUR ha contribuito ad ideare), ossia il CCNI mobilità 2016 e la O.M. n. 241/2016, e riaffermati dalla giurisprudenza, sono stati tutti violati dal MIUR: la normativa è tutta incentrata su un criterio



di merito, che scaturisce da una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono stati predeterminati specifici punteggi.

Ad aggravare la situazione il fatto che l'algoritmo con cui i docenti sono stati trasferiti su tutto il territorio nazionale è al momento sconosciuto e, nonostante ripetute richieste di accesso agli atti, non è stato fornito dal MIUR, per cui non è possibile contestarne specificamente i tratti salienti: fatto sta che il risultato a cui ha dato luogo è palesemente in contrasto con la normativa vigente, avendo causato un'evidente disparità di trattamento, una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (garantiti dall'art.97 Costituzione), e la violazione dell'art. 1 comma 108 L. n. 107/2015 (che prevede l'assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M. n. 241/2016) e la violazione dell'art.6 CCNI mobilità scuola del 08.04.2016, dell'O.M. n. 241/2016 nonché dell'art.28 comma 1 DPR n. 487/1994.

2) VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 108, L. N. 107/2015. VIOLAZIONE DELL'ORDINE DEI TRASFERIMENTI. ILLEGITTIMA PREFERENZA ACCORDATA AI DOCENTI ASSUNTI IN "FASE C" E PROVENIENTI DA GRADUATORIA DI MERITO CONCORSO 2012.

I docenti che hanno fatto domanda entro il 14 agosto 2015 per partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dalla c.d. "Buona Scuola" hanno partecipato alla mobilità per tutti gli ambiti a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b (cioè i docenti inseriti nelle GAE); l'art. 1, comma 108, in pratica ha previsto un piano di mobilità su base nazionale, a cui hanno partecipato sia i docenti assunti con le modalità ordinarie, sia quelli assunti col piano straordinario, **tra cui però sono stati menzionati soltanto quelli provenienti dalle GAE e non anche quelli provenienti dalla GM del concorso 2012.**

Successivamente, in data 08.04.2016 è stato sottoscritto il CCNI mobilità A.S. 2016/2017, recepito dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.



Ed è proprio la procedura straordinaria di mobilità per l'A.S. 2016/2017, così come attuata dal CCNI e dalla successiva O.M. n. 241/2016 a far emergere la disparità di trattamento tra docenti, con evidenti e seri pregiudizi solo a carico di quelli provenienti dalle GAE, perché è indubbio che la divisione in fasi (A,B,C,D) della procedura di mobilità nei fatti si sia tradotta nella concessione di evidenti e illegittimi vantaggi per i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012. Questo sia sotto il profilo cronologico (vista la possibilità di scelta della sede di trasferimento in una fase anteriore rispetto agli assunti dalle GAE) sia sotto il profilo dell'ampiezza territoriale, “limitata” alla provincia per i primi (GM 2012) ed, invece estesa a tutto il territorio nazionale solo per i docenti provenienti da GAE.

Infatti, all'art. 6 del CCNI del 2016 al punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità si legge che: *“gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da Fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia...”*, mentre agli *“...assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE...”* è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro *“...parteciperanno a mobilità territoriale”*.

Il risultato pratico è sotto gli occhi di tutti: docenti con zero punti (zero!) e che non hanno mai insegnato trasferiti negli ambiti territoriali a loro più vicini e docenti provenienti da GAE, con 10-15 anni di insegnamento (e di precariato) alle spalle, che invece sono stati trasferiti a centinaia di chilometri dalla loro residenza ed in ambiti che erano stati indicati in coda alla loro lista preferenze.

Così facendo, solo ai docenti provenienti dalla Graduatoria di Merito del concorso 2012 è stata assicurata (col vantaggio della scelta) la sede definitiva in ambito provinciale, mentre i docenti provenienti da GAE sono stati costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

Ad aggravare ulteriormente la disparità di trattamento c'è l'ulteriore vantaggio concesso ai docenti di cui alla GM concorso 2012, ossia la possibilità di partecipare al programma nazionale di mobilità, **confermando anche la sede provinciale di prima**



assegnazione provvisoria, ed invece negando tale possibilità ai docenti provenienti da GAE, come la sig.ra Fiumara.

Una disparità di trattamento che è ancora più grave se si considera che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale, e quindi già meno vincolati al territorio rispetto ai GAE, la cui graduatoria è provinciale; grottesca è poi la circostanza sopra accennata che i docenti provenienti da GAE (oggi penalizzati) sono degli insegnanti con anni di esperienza alle spalle, mentre coloro che provengono da GM del concorso 2012 sono per lo più neo laureati privi di qualsivoglia esperienza di insegnamento e, ovviamente, privi anche di punteggio.

Sul punto è intervenuta la recentissima sentenza del Tribunale di Ravenna che ha stabilito come nell'ambito del piano straordinario di assunzioni non vi fosse “alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalla GAE” e pertanto ha riconosciuto il diritto del ricorrente al trasferimento (Trib. Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16.05.2017).

La irragionevolezza di questo perverso sistema creato dal MIUR è evidente ed ancora più lampante se si considera che tutto il meccanismo che ha portato a questi disastrosi risultati non è ancora pienamente conosciuto nel suo (mal)funzionamento (il tanto vituperato “algoritmo”).

3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE OBBLIGO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE PRINCIPI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA PA. ERRONEITA' DELL'ALGORITMO USATO DAL MIUR. IMPOSSIBILITA' DI CONTROLLO E VERIFICA DEI RISULTATI IN MERITO AI PUNTEGGI ED ALLE PREFERENZE. ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO.

L'individuazione della sede di trasferimento della sig.ra Fiumara è avvenuta in base ad una procedura che non ha consentito (e ancora oggi non consente) ad alcun soggetto diverso dal MIUR la verifica della correttezza dei movimenti ed il controllo se i criteri previsti dalla normativa siano stati effettivamente rispettati. **Dal bollettino dei movimenti**



del MIUR pubblicato al termine della procedura di mobilità non è dato evincere o verificare nessun dato circa le modalità di attribuzione delle sedi sulla base delle domande presentate dai candidati.

Sta di fatto che ogni docente ha potuto verificare sulla sua pelle (e quando ormai il danno era stato fatto!) che il criterio del punteggio non era stato rispettato; che il problema non sia circoscritto alla sig.ra Fiumara o a qualche decina di docenti sul territorio nazionale è dimostrato dalle numerose pronunce dei tribunali che nei mesi di settembre ed ottobre sono state emesse per dichiarare l'illegittimità della procedura. E lo stesso MIUR è subito stato consapevole dell'immane confusione che il sistema ha generato, tanto che ha predisposto una fase conciliativa per cercare una soluzione transattiva per le operazioni sbagliate, chiedendo ai docenti di presentare un'istanza per un tentativo di conciliazione; nell'ambito di questa procedura però il MIUR ha messo i docenti di fronte al fatto compiuto, non offrendo alcuna soluzione soddisfacente, ossia non offrendo alcuna cattedra nei primi ambiti di preferenza, ma invece proponendo vie d'uscita ancora più sconvenienti, con un "aut-aut" inaccettabile per gli insegnanti. Nel caso della sig.ra Fiumara (che l'anno scorso, come detto, era titolare in provincia di Macerata), invece di offrire un ambito all'interno della Regione Calabria, ha proposto in via conciliativa un posto in provincia di Piacenza! Ovviamente la conciliazione ha avuto esito negativo.

Allo stato delle cose, è praticamente impossibile svolgere la doverosa attività di controllo sull'operato del MIUR, con una violazione plurima di principi di rango costituzionale, come il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, del principio di buona fede e correttezza nell'attività amministrativa ed infine del principio di legittimo affidamento del cittadino nella legislazione nazionale (principio riconosciuto con forza anche a livello comunitario e recepito anche dalla Corte Costituzionale).

4) DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI.

La sig.ra Fiumara a causa del trasferimento e della successiva mancata applicazione dell'ordinanza cautelare a lei favorevole ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali per cui ha diritto al relativo risarcimento.



Riguardo ai danni patrimoniali, essi consistono nelle spese che la ricorrente ha dovuto sostenere per i viaggi ed i soggiorni a Casale Monferrato, che vengono quantificati in Euro 2.821,78, come da biglietti, ricevute e fatture che vengono depositati in giudizio, spese che non sarebbero state sostenute se il MIUR avesse correttamente applicato la legge, destinando la ricorrente alla sede più vicina alla sua residenza, come suo diritto.

Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, essi ovviamente consistono negli effetti pregiudizievoli dovuti alla lontananza dalla famiglia a cui la sig.ra Fiumara è stata costretta per i periodi in cui ha lavorato a Casale Monferrato, tenendo conto che la docente è madre anche di una minore di 10 anni, con grandi difficoltà a coordinare la vita familiare e l'assistenza alla figlia, anche a causa del particolare lavoro svolto dal marito (comandante di nave nel porto di Gioia Tauro con lavoro turnario); tutte queste problematiche di natura familiare erano state evidenziate nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e sono state riconosciute meritevoli di tutela proprio dal Tribunale di Vercelli con l'ordinanza cautelare del 03.01.2017, nella parte riguardante il periculum in mora. Il nucleo familiare della ricorrente è formato dal marito Domenico Giglio, dipendente della “Con.Tug Srl”, società attiva nella movimentazione dei container nel porto di Gioia Tauro, per cui svolge l'attività di comandante di unità navali sempre nelle acque del porto di Gioia Tauro per il carico e lo scarico dei container, con turni di lavoro molto lunghi e almeno 3-4 volte a settimana con turni notturni (come da certificato rilasciato dal datore di lavoro che si deposita in atti); la figlia maggiorenne Martina Giglio, che abita per quasi tutto l'anno a Messina (e quindi è studente fuori sede), dove frequenta la facoltà di Scienze Biologiche, come provato dalla tassa di iscrizione che si deposita in atti; dalla figlia minorenni Sofia Pia Giglio, di soli 10 anni. La situazione familiare è stata spiegata nel dettaglio per far capire le insormontabili difficoltà sorte con il trasferimento della sig.ra Fiumara a Casale Monferrato: la bambina di 10 anni è sempre stata accudita dalla madre (come è ovvio che sia) quando il padre era impegnato nei turni di lavoro notturni; l'anno scorso la sig.ra Fiumara, pur essendo in servizio a Macerata, ha limitato i disagi perché goduto per quasi tutto l'anno scolastico del congedo parentale per stare vicino alla bambina, congedo che è stato usato integralmente e non può essere richiesto per quest'anno. Ad oggi, invece, assente la madre perché in servizio



a Casale Monferrato, la situazione è degenerata perchè né il padre (come detto impegnato in un lavoro molto pesante e sottoposto a turnazione), né la sorella che studia e frequenta l'Università fuori sede possono essere presenti costantemente con la minorenni. Inoltre, non ci sono altri parenti (nonni) in condizioni di salute tali da consentire loro di accudire la bambina quando il padre è a lavoro di notte. Il padre, quindi, spesso è costretto ad assentarsi dal lavoro, grazie anche alla comprensione del suo datore di lavoro, per non lasciare la bambina da sola di notte: situazione che certamente non può essere prolungata per molto tempo.

Il Tribunale giustamente ha riconosciuto l'urgenza della situazione ed ha emesso il provvedimento cautelare che però non è stato eseguito dall'Amministrazione, che quindi si è resa responsabile di danni alla vita di relazione della docente, impedendole di avere una vita familiare serena e normale, vicino al suo luogo di residenza, come era suo diritto con il trasferimento a Vibo Valentia (distante soltanto mezz'ora di viaggio dalla residenza della ricorrente).

Ulteriore danno non patrimoniale subito, prima a causa del malfunzionamento dell'algoritmo per l'AS 2016/2017 e poi dalla mancata applicazione dell'ordinanza cautelare, è che la sig.ra Fiumara rischia di rimanere intrappolata nella sede di servizio di Casale Monferrato per molti anni. Infatti, come già evidenziato nel ricorso cautelare, mano a mano che si succedono gli anni scolastici ed i rispettivi piani di mobilità, sarà sempre più difficile ottenere il trasferimento in sedi più vicine alla residenza, perché ormai tutte occupate da chi è stato trasferito nelle tornate precedenti. Ed il rischio in effetti si è concretizzato per l'AS 2017/18, perchè la ricorrente, pur avendo fatto domanda, non ha ottenuto il trasferimento: pertanto, nonostante un errore accertato in sede di mobilità 2016/2017 e nonostante un'ordinanza cautelare a favore, la docente Fiumara rimarrà a Casale Monferrato anche per quest'anno. Una situazione ingiusta ed intollerabile, che deve essere risarcita.

I danni non patrimoniali vengono quantificati in via equitativa in Euro 10.000,00,

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Al momento si ritiene di poter individuare quale controinteressato la docente Maria Gabriella Letizia, a cui il ricorso sarà notificato, ma qualora il Tribunale ritenga sussistenti esigenze



particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet dedicato del MIUR, stante l'impossibilità materiale di individuare con certezza tutti gli eventuali soggetti a cui notificare il ricorso ed a reperire gli indirizzi di tutti i docenti inseriti in graduatoria (in tutti gli atti pubblicati dal MIUR non sono inseriti recapiti dei docenti).

Tanto premesso, la sig.ra Giuseppina Fiumara

RICORRE

al Tribunale di Vercelli, sezione lavoro, affinché voglia ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del trasferimento della sig.ra Fiumara all'Ambito Territoriale Piemonte 011 – Alessandria (sede di servizio Casale Monferrato) , in luogo di quello CALABRIA 013, o, in subordine, CAMPANIA 004 (Benevento), LAZIO 001 (Roma), MARCHE 007 (Macerata), elencati in ordine di vicinanza al luogo di residenza della ricorrente, ed a lei legittimamente spettanti, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, e per l'effetto, DICHIARARE il diritto dell'istante ad essere assegnata all'ambito territoriale CALABRIA 013, o in subordine CAMPANIA 004 (Benevento), LAZIO 001 (Roma), MARCHE 007 (Macerata), o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria e CONDANNARE il MIUR ad adottare ogni provvedimento conseguente per assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali sopra indicati, secondo l'ordine espresso, e sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; CONDANNARE il MIUR a risarcire i danni patrimoniali subiti dalla sig.ra Fiumara e quantificati in Euro 2.821,78 ed i danni non patrimoniali subiti quantificati in Euro 10.000,00, o alla somma che il Giudice riterrà opportuna; CONDANNARE il MIUR al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.



Si deposita: domanda di mobilità, riscontro USP Macerata a domanda di mobilità, reclamo, istanza di conciliazione, elenco docenti fase C trasferiti nell'Ambito Territoriale di Roma, autocertificazione stato di famiglia, autocertificazione frequenza universitaria, copia pagamento tasse universitarie, certificato Con.Tug srl sui turni di servizio del sig. Domenico Giglio, OM n. 241/2016 con allegati e tabelle, CCNI mobilità A.S. 2016/2017, ordinanza Trib. Vercelli 03.01.2017, notifica ordinanza via pec, comunicazioni e diffide agli USP territoriali, decreto 06.03.2017 USP di Vibo Valentia, decreto 13.03.2017 USR Calabria, risposta USP Salerno, risposta USP Benevento, risposta USP Macerata, decreto 31.01.2017 USP Salerno per inserire docenti come soprannumerari, precedenti giurisprudenziali, spese sostenute.

In via istruttoria, qualora ritenuto rilevante ai fini del giudizio, si chiede che il Tribunale disponga ex art. 210 c.p.c. di esibire al MIUR:

- a.** l'elenco di nominativi di concorrenti alla mobilità A.S. 2016/2017 su tutto il territorio nazionale, partecipanti alla stessa fase cui ha partecipato la ricorrente (fase C), stesso grado scolastico (scuola primaria), con punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente (22+6), cui non sono state riconosciute cause di precedenza, con indicazione dell'Ambito territoriale assegnato;
- b.** il c.d. "algoritmo", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto;
- c.** i documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

Si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e quindi soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad Euro 259,00.

Vibo Valentia, 10.07.2017

Avv. Valerio Natale

